

LUCA BRANCATO

CN = BRANCATO
LUCA
C = IT



Federazione Italiana Sport Equestri

**CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

Avv. Alessandra Bruni

Presidente

Avv. Luca Brancato

Componente

Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente Relatore

R.G. Trib.Fed. n. 25/2023

Proc. P.A. n. 18/2023

DECISIONE

SUI RECLAMI RIUNITI EX ART. 55.5 REG. GIUSTIZIA E ART. 335 CPC

proposti dai signori Valentina CAGNAZZO (codice fiscale CGNVNT82E60A940Y- Tessera FISE n. 009038/B), difesa dall'avv. Micaela Lopes (PEC micaela.lopes@milano.pecavvocati.it), e Luca LAZZERI (codice fiscale LZZLCU79E06F205F- Tessera FISE n. 004754/B), difeso dagli Avv.ti Mara Braghini (PEC mara.braghini@varese.pecavvocati.it) e Maria Laura Guardamagna (PEC mariaguardamagna@milano.pecavvocati.it) e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), Piazza San Pietro in Gessate n. 2;

PER LA RIFORMA

della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento N. 25/2023 il 3 aprile 2024 e pubblicata l'8 aprile 2024, con la quale veniva applicata alla sig.ra Valentina Cagnazzo la sanzione della radiazione ex art. 6.1 n. XV Reg.Giustizia ed al sig. Luca Lazzeri la sanzione



della sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX, XI per anni tre e dell'ammenda ex art. 6.1 n. III Reg. Giustizia per euro cinquemila.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

A seguito di una approfondita istruttoria conseguente all'acquisizione di una notizia di stampa del 1.3.2023, confermata da un successivo esposto del sig. Vincenzo Santoro, Presidente del Circolo Ippico Sanmarino, pervenuto alla Procura Federale il 9.3.2023, veniva disposto il deferimento dinanzi al Tribunale Federale degli odierni reclamanti per la violazione degli artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 2 Reg. Giustizia FISE, *“per avere il sig. Luca Minorini, con la correttezza e la connivenza della sig.ra Valentina Cagnazzo e del sig. Luca Lazzeri, somministrato ripetutamente ed abitualmente per via intramuscolare ed endovenosa a cavalli e pony di proprietà e della scuola, stabulati presso il Centro Ippico Sanmartino, del tutto arbitrariamente, senza competenze medico veterinarie e senza adeguata prescrizione medica”*, con le aggravanti di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e h) Reg. Giustizia.

L'atto di deferimento già trasmesso l'8 settembre 2023 ai domicili eletti dagli incolpati presso i rispettivi procuratori Avv. Stefania Cappa per la sig.ra Cagnazzo ed Avv. Sergio Stella per il sig. Lazzeri, stante la comunicazione di intervenuta rinuncia al mandato trasmessa dai due procuratori, veniva revocato ed inviato nuovamente dalla Procura Federale il 14 settembre 2023 agli indirizzi PEO degli incolpati, rinvenibili dalla scheda del tesseramento, nonché agli indirizzi PEC dei circoli affiliati presso i quali essi avevano la residenza sportiva, ai sensi dell'art. 30.2 Reg. Giustizia, e depositato presso la segreteria degli Organi di Giustizia lo stesso giorno.



L'udienza fissata per il 25 ottobre 2023 veniva differita su richiesta della difesa della sig.ra Cagnazzo per giusto impedimento, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 56.4 lett. d) Reg. Giustizia, dapprima al 16 febbraio 2024, poi al 19 febbraio 2024 ed infine al 1 marzo 2024, nel corso della quale veniva sentita la sig.ra Cagnazzo e concessi termini alle parti per rassegnare le proprie conclusioni scritte ed eventuali memorie di replica.

La sig.ra Cagnazzo chiedeva il rigetto del deferimento o, in subordine, di contenere la sanzione al minimo.

La Procura Federale chiedeva l'applicazione ai deferiti della sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX, XI per anni sei e dell'ammenda ex art. 6.1 n. III Reg. Giustizia di euro duemila.

Il 15 marzo 2024 si costituiva anche il sig. Lazzeri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 3 aprile 2024 veniva depositata la decisione in epigrafe, pubblicata l'8 aprile successivo.

Il 19 aprile 2024 la sig.ra Cagnazzo proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale federale sulla base di due motivi.

Con il primo motivo lamentava la errata valutazione delle prove e il travisamento dei fatti, in quanto solo il proprio coniuge sig. Luca Minorini sarebbe stato indagato dalla Procura della Repubblica per i fatti contestati, ai quali la medesima si dichiarava estranea; inoltre, non sarebbero state valutate le prove portate dalla sig.ra Cagnazzo a sua difesa, tra cui la denuncia querela per calunnia e diffamazione sporta nei confronti del sig. Santoro e di coloro che hanno reso dichiarazioni in favore di quest'ultimo.



Con il secondo motivo deduceva l'eccessività della pena e la sua omessa motivazione rispetto ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo altresì che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della collaborazione fattiva dell'incolpata, né delle numerose prove portate a sostegno della sua estraneità ai fatti contestati.

Chiedeva, pertanto, in via principale *“assolvere l'incolpata per non aver commesso alcun fatto disciplinarmente rilevante”*; in via subordinata, *“determinare la sanzione applicabile nella misura originariamente proposta dalla Procura federale”*.

Proponeva altresì reclamo il sig. Lazzeri, eccependo, in via preliminare di rito, la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 63 del Reg. Giustizia FISE, in quanto non sarebbe mai stato comunicato al reclamante l'atto di deferimento o qualsiasi altro atto relativo al procedimento disciplinare a suo carico, né gli avvisi di fissazione dell'udienza e di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale Federale. Precisava che il reclamante aveva mutato la propria PEO in occasione del rinnovo del tesseramento 2024. In conseguenza di tale omessa notifica, secondo la tesi del reclamante, non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni dal deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 63.5 Reg. Giustizia per la comunicazione dell'atto di deferimento, né il termine di novanta giorni previsto dall'art. 56.4 Reg. FISE per la conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale Federale, in quanto la sospensione dei termini non potrebbe ritenersi applicabile al tesserato, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare.

Nel merito, con il primo motivo lamentava la violazione dello standard probatorio del principio del “confortevole convincimento” e dell'onere della prova, nonché dei principi



della presunzione di innocenza e del giusto processo. Deduceva, in particolare, che non vi era prova della somministrazione di farmaci da parte del sig. Lazzeri e che il messaggio whatsapp citato nell'atto di deferimento non poteva costituire prova della effettiva somministrazione di farmaci da parte del Lazzeri.

Con il secondo motivo di merito il reclamante eccepiva la violazione del principio di proporzionalità per essere stata inflitta al medesimo una pena sproporzionata rispetto ai parametri di idoneità, necessità e ragionevolezza, nonché ai principi etici e di correttezza ed alle altre finalità delle norme in materia di tutela della salute e del benessere del cavallo. Deduceva, altresì, che non sarebbe stata valutata la circostanza che il sig. Lazzeri, quando ha nutrito sospetti sull'operato del sig. Minorini, li avrebbe subito comunicati al Presidente del Centro Ippico, determinandolo a presentare l'esposto alla Procura federale.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'estinzione del giudizio e dell'azione disciplinare e, per l'effetto, l'inefficacia/nullità/annullamento della decisione del Tribunale federale; nel merito, disporre l'assoluzione del sig. Lazzeri per non aver commesso il fatto o, in via subordinata, irrogare il minimo della sanzione edittale o la diversa sanzione ritenuta equa, con vittoria di spese.

Con provvedimento del 20 aprile 2024 il Presidente della Corte Federale d'Appello, in relazione al reclamo della sig.ra Cagnazzo, fissava l'udienza per il 20 maggio 2024 alle ore 10,30, concedendo termine per il deposito di scritti difensivi al 16 maggio 2024.



Con successivo provvedimento il Presidente della Corte Federale d'Appello disponeva la riunione del reclamo del sig. Lazzeri a quello della sig.ra Cagnazzo, confermando l'udienza del 20 maggio 2024, ore 10:30, per la discussione.

Si costituiva la Procura federale con memoria del 14 maggio 2024, contestando l'eccezione preliminare in quanto le notifiche dell'atto di deferimento erano state regolarmente eseguite alla PEO indicata nell'atto di deferimento, nonché alla PEC del Circolo affiliato di residenza sportiva dell'interessato, segnalando, peraltro, che tale eccezione non era stata sollevata all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.

All'udienza del 20 maggio 2024 veniva dato atto della disposta riunione dei reclami avverso la medesima decisione e le parti discutevano come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv. Lopes dava atto della intervenuta transazione tra il sig. Vincenzo Santoro e la sig.ra Cagnazzo, all'interno della quale era prevista la remissione delle rispettive querele, che trasmetteva alla segreteria degli organi di giustizia.

Il Collegio si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in assenza delle parti, che veniva immediatamente comunicato, fissando in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

* * *

MOTIVI

Con riferimento al reclamo presentato dal sig. Lazzeri, deve essere affrontata preliminarmente l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per violazione degli artt. 56.4 e 63.5 del Regolamento di Giustizia FISE dedotta dal reclamante.



E' stato accertato che l'atto di deferimento è stato inviato dalla Procura Federale il 14 settembre 2023 agli indirizzi PEO degli incolpati, rinvenibili dalla scheda del tesseramento, nonché agli indirizzi PEC dei circoli affiliati presso i quali essi avevano la residenza sportiva, ai sensi dell'art. 30, commi 30.1 e 30.2, Reg. Giustizia. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione dell'art. 63.5 Reg. Giustizia, in quanto l'atto di deferimento risulta notificato nei termini agli indirizzi stabiliti dalle norme richiamate.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 56.4 Reg. Giustizia, come previsto dall'art. 30.3 Reg. Giustizia, *“È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata o in subordine ordinaria presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare in corso; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito”*.

Atteso che l'atto di deferimento era stato regolarmente trasmesso, era onere del deferito comunicare, a seguito della rinuncia del precedente difensore, l'indirizzo PEC o PEO presso il quale intendeva ricevere le successive comunicazioni del procedimento disciplinare, come i provvedimenti di fissazione dell'udienza, le quali sono state comunque inviate alla PEC del Circolo di appartenenza.

Il reclamante, peraltro, era perfettamente a conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare, nel quale era assistito da altro difensore, così come aveva conoscenza legale della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale Federale, essendogli stato notificato l'atto di deferimento.



Inoltre, il sig. Lazzeri si è costituito con memoria depositata il 15 marzo 2024 senza muovere alcuna eccezione al riguardo. Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, poiché lo scopo della notificazione degli atti di *vocatio in ius* è quella di attuare il principio del contraddittorio, qualsiasi eventuale vizio della notifica deve ritenersi sanato *ex tunc* dalla successiva costituzione del convenuto in giudizio (*ex multis*: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 8.11.2017, n. 26476/17; sez. VI, ord. 9.2.2018, n. 3240), anche in assenza di collegamento tra luogo della notifica e persona del destinatario (cfr. SS.UU. nn. 14916 e 14917 del 20.7.2016, che riconducono tale vizio all'ipotesi di nullità della notifica). L'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per decorrenza del termine previsto dall'art. 56.1 Reg. Giustizia deve, pertanto, essere respinta, atteso che esso era stato legittimamente sospeso su istanza dell'unica parte costituita, ai sensi dell'art. 56.4, lettera d), Reg. Giustizia.

Passando ad esaminare il merito, le doglianze esposte dal reclamante nel primo motivo appaiono infondate.

In primo luogo, la contestazione mossa nei confronti del sig. Lazzeri riguarda “*la correttezza e la connivenza*” del medesimo rispetto alla condotta del sig. Minorini di somministrazione abituale e ripetuta di farmaci a cavalli e pony stabulati presso il Centro Ippico Sanmartino; motivo per il quale non rileva la prova che egli abbia somministrato tali farmaci in luogo del sig. Minorini.



Inoltre, nella dichiarazione del 25 febbraio 2023 allegata all'esposto del sig. Santoro, riportata anche nella decisione impugnata, il sig. Lazzeri riconosceva di essere consapevole della condotta del sig. Minorini: *"..lavoravo sotto le indicazioni di Luca Minorini e di Valentina Cagnazzo, già presenti da tempo nel circolo ippico... ho potuto appurare la pratica, da parte del Minorini, di somministrare con una certa frequenza farmaci per via intramuscolare ed endovenosa ai cavalli di proprietà ma anche ai pony della scuola. Chiedendo delucidazioni Minorini mi ha sempre risposto che si trattava di vitamine, integratori o antelmintici.."*, ma l'ultima affermazione del sig. Lazzeri, volta a giustificare la propria condotta, viene radicalmente smentita dai messaggi del novembre 2022 sulla chat "collaboratori", riportati nell'atto di deferimento:

- Luca Minorini 2: "Maestro prima che vai devo farti 2 punture"
- Lazzeri Luca: "Tanax?"
- Luca Minorini 2: "No bute e dexta"
- Lazzeri Luca: "Dimmi quanto e a chi".

IL sig. Lazzeri, dunque, aveva piena conoscenza non solo della condotta del sig. Minorini, ma anche dei farmaci che esso utilizzava, e la sua connivenza emerge dalla sua replica "Dimmi quanto e a chi".

Con riferimento al secondo motivo, inerente la violazione del principio di proporzionalità della pena, il Giudice di prime cure ha considerato la diversa posizione del sig. Lazzeri rispetto alla sig.ra Cagnazzo, già recidiva, comminando sanzioni assai diverse. Tali sanzioni



devono ritenersi commisurate alla gravità dei fatti contestati; né può essere applicata l'attenuante per un presunto comportamento collaborativo del sig. Lazzeri, che afferma di avere informato il Presidente del Circolo sig. Santoro, determinandolo a presentare il proprio esposto, poiché dall'esposto del sig. Santoro risulta che egli fosse venuto a conoscenza della situazione a seguito dell'accesso dei Carabinieri, e non dal sig. Lazzeri, del quale aveva scoperto solo successivamente il coinvolgimento (cfr. anche dichiarazione del teste Garavini).

Tuttavia, questa Corte ritiene di doversi conformare alle richieste della Procura Federale con riferimento alla sanzione dell'ammenda, che nella proposta della Procura era stabilita in € 2.000,00, riducendone l'importo da € 5000,00 ad € 2.000,00.

* * *

Per quanto riguarda la posizione della sig.ra Cagnazzo, le doglianze nel merito della accertata colpevolezza devono parimenti ritenersi infondate in considerazione delle concordanti dichiarazioni dei testi in ordine al suo coinvolgimento, riportate nella decisione impugnata, e della dimostrata conoscenza di tale pratica da parte della sig.ra Cagnazzo, atteso che la medesima ha postato un messaggio sulla stessa chat "collaboratori" subito dopo i messaggi tra il sig. Minorini ed il sig. Lazzeri citati in precedenza, in relazione ai quali si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Né sono fondate le critiche inerenti una presunta omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle prove portate dalla sig.ra Cagnazzo.



In primo luogo, *“al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011; da ultimo confermato Cass. civ sez. I, 22/11/2023, n. 32468).”*.

Inoltre, le prove sono rappresentate dalla trascrizione di messaggi Wapp con la sig.ra Vaglietti relativi a fatti estranei alla contestazione e da alcune dichiarazioni inerenti la propria attività di istruttrice, che si spingono fino a dichiarare di non aver mai visto la medesima somministrare farmaci, il che non impedisce che possa averlo fatto o possa essere stata a conoscenza della condotta del proprio marito, accertata con elementi oggettivi di prova tali da giustificare una imputazione penale del medesimo. Le altre prove riguardano l'imputazione del solo sig. Minorini nel procedimento penale (non risulta dall'avviso ex art. 415-bis cpp che anche il sig. Santoro sia imputato per i fatti contestati al Minorini), la denuncia querela presentata nei confronti di tutti i testi sentiti dalla Procura Federale ed una consulenza veterinaria sullo stato di 15 equidi.

La decisione del Tribunale prende una ferma posizione sulle difese della sig.ra Cagnazzo, precisando che la consulenza veterinaria è *“di circa tre mesi postuma rispetto all’esposto e*



che, a parere del tribunale, nulla muta rispetto al quadro che si è cristallizzato nel mese di febbraio 2023”.

Quanto alla omessa imputazione penale della sig.ra Cagnazzo, il Tribunale richiama il costante orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in merito sia all'autonomia del processo disciplinare rispetto a quello sportivo, sia alla oggettiva diversità delle norme che governano l'ordinamento sportivo rispetto all'azione penale, con particolare riferimento allo standard probatorio richiesto, costituito dal confortevole convincimento che superi la mera valutazione della probabilità, nel primo caso, e dall'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel giudizio penale. *“La valutazione del comportamento del Deferito deve essere compiuta alla stregua delle norme sportive, divenendo ogni altro aspetto relativo all'imputazione penale o all'eventuale sentenza emessa nel processo innanzi al Giudice ordinario, che può essere anche di proscioglimento, esterno alla dinamica della valutazione del comportamento disciplinarmente rilevante”.*

Infine, la presentazione della denuncia querela non priva di efficacia probatoria le dichiarazioni rese alla Procura federale, supportate, tra l'altro da elementi oggettivi, fermo restando che l'impegno delle parti *“a rimettere reciprocamente ogni e qualsiasi denuncia querela sporta l'una nei confronti dell'altra, sostenendo ognuno le relative spese di remissione”*, contenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra il sig. Santoro e la sig.ra Cagnazzo, non è idoneo ad arrestare il procedimento disciplinare promosso non dal sig. Santoro come ricorrente, ma dalla Procura Federale d'ufficio.



Il secondo motivo di reclamo è parzialmente fondato.

La radiazione è stata irrogata dagli Organi di Giustizia in presenza di gravissime infrazioni disciplinari, incompatibili con il recupero dei valori dello sport da parte dell'incolpato, ed in considerazione della correlata esigenza di allontanare l'incolpato dall'attività federale.

Nel caso in esame, seppure le infrazioni contestate debbono ritenersi gravi, esse non dimostrano un distacco assoluto dell'incolpata dai valori dello sport, come emerge anche dalle dichiarazioni prodotte, tali da condurre all'applicazione della più grave delle sanzioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della sig.ra Cagnazzo in sede di udienza, tuttavia, nei confronti della medesima non solo è stata applicata la sanzione della sospensione per due anni dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico federale e dell'ammenda di € 500,00 per violazione dell'obbligo di tutela della salute dei cavalli tabulati, dei quali veniva accertata e riconosciuta la malnutrizione con la decisione del Tribunale Federale R.G. n. 2/2020 (P.A. n. 43/2019), confermata dalla Corte d'Appello, ma è stata applicata anche la sanzione di giorni 120 da ogni carica o incarico federale e dell'ammenda di € 1.000,00 con la decisione del Tribunale Federale RG n. 2/2021 (P.A. n. 63/2020), in relazione allo svolgimento di attività agonistiche nel periodo di applicazione della sanzione, non riconducibili ad attività svolte per la SEF Italia.

Deve, dunque, ritenersi equa la richiesta sanzionatoria formulata originariamente dalla Procura federale, tenuto conto della qualifica dell'incolpata, della recidiva ex art. 13 Reg. Giustizia sopra menzionata e delle aggravanti contestate di cui all'art 8, co.1, lett. a), b) e c), Reg. Giustizia, con la precisazione che non sussiste la asserita collaborazione fattiva



Federazione Italiana Sport Equestri

dell'incolpata, la quale in sede istruttoria si è avvalsa della facoltà di non rispondere e, in seguito, ha negato il proprio coinvolgimento deducendo critiche nei confronti di parte dei testi auditi, senza replicare specificamente alla contestazione oggetto del deferimento, relativa alla correttezza e connivenza prestata nella somministrazione di farmaci da parte del sig. Minorini, ed alle evidenze probatorie a sostegno del deferimento.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in parziale accoglimento dei reclami proposti:

- applica al sig. Luca Lazzeri la sanzione dell'ammenda ex art. 6.1 n. III Reg. Giustizia di euro 2000,00 (duemila/00) e conferma la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX, XI per anni 3 (tre), dedotto il presofferto;
- applica alla sig.ra Valentina Cagnazzo la sanzione dell'ammenda ex art. 6.1 n. III Reg. Giustizia di euro 2000,00 (duemila/00) e la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX, XI per anni 6 (sei) a far data dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.

Roma, 20 maggio 2024 (Data del dispositivo)

Motivazione depositata nei termini come da dispositivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 maggio 2024

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO



Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Alessandra Bruni

Presidente

BRUNI ALESSANDRA
Firmato digitalmente da
BRUNI ALESSANDRA
Data: 2024.05.24 11:32:44
+02'00'

Avv. Luca Brancato

Componente

Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente Relatore

PITZOLU ANNA MARIA
2024.05.25 01:59:20
CN=PITZOLU ANNA MARIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits